

Verbale di intesa tra il Ministero del Lavoro e Assolavoro, Alai Cisl, Nidil Cgil, Uil Cpo

Le Parti considerato

che la crisi in atto ha dimensioni tali da coinvolgere per la prima volta in modo esteso i lavoratori in somministrazione ed il settore;

che la specificità della crisi per il settore è rappresentata, per i lavoratori coinvolti, sia dagli effetti delle crisi aziendali degli utilizzatori che dalla difficoltà di ricollocazione dei lavoratori per la crisi complessiva del sistema economico;

che, considerata la specificità del settore, la maggior parte dei lavoratori coinvolti dalla crisi in atto, pur avendo maturato significativi periodi di lavoro è priva dei requisiti di anzianità contributiva utili, secondo la legislazione vigente, per accedere all'indennità di disoccupazione;

che i recenti provvedimenti anticrisi, seppur prevedono misure dirette ai lavoratori somministrati coinvolti negli effetti delle crisi aziendali, non consentono una tutela estesa ed adeguata alle peculiarità degli altri soggetti coinvolti;

che il sostegno al reddito assicurato nel settore attraverso le previsioni del CCNL per le Agenzie di Somministrazione del 24 luglio 2008, e garantito ai lavoratori per il tramite della gestione bilaterale, appare comunque insufficiente al fabbisogno emergente dalla crisi in atto;

tutto ciò premesso, ritengono necessario ampliare al massimo le tutele e la platea dei lavoratori in somministrazione, includendo nel quadro di integrazione al reddito i lavoratori disoccupati.

Le parti firmatarie il CCNL ed il Ministero del Lavoro concordano, al riguardo, di intervenire congiuntamente per una misura di sostegno al reddito destinata ai lavoratori somministrati che hanno maturato una anzianità di lavoro di almeno 78 giornate di lavoro in somministrazione, allo stato non destinatari di alcun trattamento pubblico di sostegno al reddito per carenza del biennio assicurativo e disoccupati da almeno 45 giorni.

Per tale finalità, considerate le stime effettuate che attestano il fabbisogno di sostegno al reddito su una platea di 31.000 unità, le parti sottoscrittrici di tale Verbale di Intesa decidono di concorrere, in via eccezionale, alla copertura economica delle misure di sostegno al reddito.

Stante l'impossibilità tecnica immediata di una misura percentualizzata sul reddito e anzianità lavorativa, si conviene sulla erogazione di una indennità di sostegno al reddito unica per un valore complessivo di 1.300 euro a valere, per il 50%, sulle risorse del Fondo di rotazione nazionale, di cui all'articolo 9 della Legge 236/1993, fino a concorrenza dell'importo massimo pari a 20 milioni di euro e, per il restante 50%, sulle risorse della bilateralità di settore per un importo massimo pari a 20 milioni di euro.

Per quanto inerente il concorso della bilateralità le parti congiuntamente al Ministero del Lavoro promuoveranno apposita convenzione con l'Inps finalizzata alla erogazione, in misura unica, del trattamento in oggetto da parte dell'Istituto stesso.

Nella convenzione saranno a tal fine definite le tranches di versamento subordinate all'andamento delle erogazioni ed alla capienza relativa alla misura prevista.

Per tali finalità si costituisce presso Il Ministero del Lavoro un Osservatorio composto da rappresentanti delle parti sociali e del Ministero stesso.

A fronte del carattere sperequativo della misura unica in ordine alla differente anzianità lavorativa della platea, nonché ai percettori di trattamento di disoccupazione con requisiti ridotti, le parti convengono altresì che la misura contrattualmente prevista di 700 euro sarà, a parziale e temporanea deroga, erogata esclusivamente a fine perequativo con modulazione definita in apposita intesa fra le parti sociali.

Le parti convengono inoltre, stante il carattere sperimentale aperto dell'accordo, di valutare, nel secondo semestre 2009, le possibili modifiche della misura in forma percentualizzata sulla base di valutazioni di fattibilità tecnica che possano nel frattempo determinarsi.

Per la platea di lavoratori che anche alla luce di tale nuova misura di sostegno al reddito risulteranno privi di ogni tutela, il Ministero si impegna infine ad individuare nuove possibili risorse di implementazione della misura e a promuovere un confronto tra le parti sociali del settore e la Conferenza Stato Regioni, al fine di reperire ulteriori risorse pubbliche necessarie al sostegno al reddito ed alla formazione professionale.

Per i destinatari delle misure di sostegno al reddito, con concorso di risorse pubbliche, il patto di disponibilità sarà attuato attraverso percorsi formativi a valere su risorse pubbliche del FSE residuo PON 2000-2006 realizzati per il tramite delle Agenzie di Somministrazione.

Roma, 20 marzo 2009